

GIACOMO VIGGIANI

Nomen omen

Il diritto al nome tra Stato e persona in Italia

Nuova edizione riveduta e ampliata

GIACOMO VIGGIANI

Nomen omen. Il diritto al nome tra Stato e persona in It

Giacomo Viggiani

NOMEN OMEN
Il diritto al nome
tra Stato e persona in Italia

Ledizioni



UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI
DI BRESCIA

Il presente volume è pubblicato con il contributo del Dipartimento di Giurisprudenza dell'Università degli Studi di Brescia (Fondi Locali della Ricerca).

© 2020 Ledizioni LediPublishing

Via Alamanni, 11 – 20141 Milano – Italy
www.ledizioni.it
info@ledizioni.it

Nomen Omen. Il diritto al nome tra Stato e persona in Italia
Giacomo Viggiani

Seconda edizione: febbraio 2020

ISBN cartaceo 9788855261739
ISBN ePub 9788855261746

Copertina e progetto grafico: ufficio grafico Ledizioni

Informazioni sul catalogo e sulle ristampe dell'editore:
www.ledizioni.it

Le riproduzioni a uso differente da quello personale potranno avvenire, per un numero di pagine non superiore al 15% del presente volume, solo a seguito di specifica autorizzazione rilasciata da Ledizioni.

Indice

Introduzione	9
1. Il diritto al nome in sede internazionale ed europea	19
1.1 La Corte Europea dei Diritti Umani	20
1.2 La Corte di Giustizia dell'Unione Europea	29
2. Il diritto al nome in Italia	39
2.1 Le ordinanze degli anni '90	42
2.2 L'attribuzione del prenome...	51
2.3 ...e l'acquisizione del cognome	59
2.4 Il cognome comune degli uniti civilmente	69
2.5 Il nome nel diritto internazionale privato	97
3. Le controversie in tema di prenome	103
3.1 I prenomi ridicoli o vergognosi: il caso "Venerdì"	104
3.2 La corrispondenza tra sesso e nome: il caso "Andrea"	107
4. Le controversie in tema di cognome	121
4.1 L'acquisizione del cognome materno	121
4.2 Il cognome comune e il "furto di identità"	154

Appendice 1. Il diritto al nome negli Stati Uniti	185
Appendice 2. Proposta di legge	205
Bibliografia	215
Ringraziamenti	231

*Ad Andrea,
che cerca di spiegarmi la $\sqrt{2}$*

Introduzione

Nomen (est) omen – il nome è un presagio – recita un vetusto adagio latino, forse derivante da una battuta di una commedia plautina¹. Gli antichi romani credevano infatti che il *nomen* contenesse in sé il destino della persona o della cosa a cui si riferiva, nonché le sue caratteristiche specifiche. Come riassume efficacemente un grammatico latino nel V secolo, «*proprium est nominis substantiam et qualitatem significare*»² [la proprietà del nome è di significare sostanza e qualità].

Il nome sarebbe insomma capace di rispondere alla domanda circa la natura profonda della cosa designata. Una suggestione che invero è possibile già rintracciare nel *Cratilo* platonico, ove il nome è detto essere «*didaskalikon ti estin organon kai diakritikon tes ousias*»³ [uno strumento didascalico e diacritico dell'essenza]. Ed è proprio da questa antica speculazione che prendono le mosse gli scolasti medievali, quando si riferiscono al nome come *substantivum*, una definizione che certamente affascinò Dante Alighieri. Se ne trova la conferma in un celeberrimo passo della *Vita Nuova* in cui il poeta fiorentino, riflettendo sull'Amore, sostiene che il nome di questo sentimento è «sì dolce a udire», che neces-

1 Tito Maccio Plauto, *Il Persiano*, 624-625: «*nomen atque omen quantivis iam est preti*» [un nome così rappresenta un presagio che vale qualsiasi prezzo].

2 Prisciano, *Ars Prisciani*, I, 6.

3 Platone, *Cratilo*, 388b-c.

sariamente i suoi effetti dovranno essere altrettanto dolci. Facendo propria la lezione greco-latina, Dante è convinto che la dolcezza del nome Amore non può essere ingannevole, ma deve necessariamente riflettere la sostanza della realtà designata: «con ciò sia cosa che li nomi seguitino le nominate cose, sì come è scritto: *Nomina sunt consequentia rerum*»⁴.

Diversamente dagli antichi, il poeta medievale non fa però risalire la fissazione dei nomi a un non meglio precisato legislatore – come voleva Platone nel *Cratilo* –, magari dotato di somma sapienza – come pare sostenesse Pitagora⁵. La cornice cristiana in cui necessariamente si situa la poetica dantesca fa sì che egli prenda l'abbrivo dal racconto biblico della Genesi:

Allora il Signore Dio plasmò dal suolo ogni sorta di bestie selvatiche e tutti gli uccelli del cielo e li condusse all'uomo, per vedere come li avrebbe chiamati: in qualunque modo l'uomo avesse chiamato ognuno degli esseri viventi, quello doveva essere il suo nome⁶.

Ecco allora che, per Dante, la perfetta aderenza tra designazione e cosa designata, tra significante e significato non può che discendere dalla condizione felice e irripetibile dell'Eden: è la parola di Adamo, ispirata per parusia da quella divina, a dare forma alla materia disordinata delle cose, nominandole secondo la loro sostanza. Una capacità che sarebbe rimasta in bocca al primo uomo anche dopo la cacciata dal Paradiso terrestre, ma che non sarebbe

4 Dante Alighieri, *Vita Nuova*, XIII, 4-5.

5 Così almeno ci riporta Cicerone, *Tusculanae disputationes*, I, 62.

6 Genesi, 2, 19.

sopravvissuta alla protervia babelica dei suoi discendenti. Questi, colpiti dal castigo divino, sarebbero precipitati in un cataclisma linguistico, trascinando con sé l'edenica *consequentia* e perdendo pertanto la capacità di comprendere nel profondo il grande libro del creato⁷.

È l'alba delle lingue volgari, la cui natura non è più eterna e universale, ma solo storica e convenzionale, e che fa sì che l'antica aderenza tra nomi e cose non sia più la regola, bensì l'eccezione. Essa continua a manifestarsi soltanto in relazione a figure assistite da una particolare grazia divina o in circostanze miracolose. Per esempio, nella *Vita nuova*, le virtù della donna da Dante amata si impongono a tal punto su chi la vede che essa «fu chiamata da molti Beatrice, li quali non sapeano che si chiamare»⁸. Lo stesso concetto ricorre in un passo successivo, in cui l'apparizione della portatrice di beatitudine è preannunciata dal passaggio di un'altra donna dal nome profetico. Dante sente misticamente la voce di Amore e apprende che quest'ultimo mosse «lo imponentore del nome a chiamarla così Primavera, cioè prima verrà lo die che Beatrice si mosterrà»⁹. Nella *Commedia*, e in particolare nel canto XII del Paradiso, il principio trova una doppia conferma nel nome di battesimo di San Domenico – «perché fosse qual era in costruito, quindi si mosse spirito a nomarlo del possessivo di cui era tutto»¹⁰ – e nei nomi dei genitori Felice e Giovanna¹¹.

7 Dante Alighieri, *De vulgari eloquentia*, I, 7.

8 Dante Alighieri, *Vita Nuova*, II, I.

9 Dante Alighieri, *Vita Nuova*, XXIV, 4.

10 Dante Alighieri, *Paradiso*, XII, 67-69.

11 Il nome Giovanna, maschile di Giovanni, deriva dall'ebraico

Purtroppo, fatti forse salvi i mitici legislatori dei Paesi di Utopia, l'operato del nomoteta è lungi da essere toccato da questa grazia divina. L'equivocità delle disposizioni, da un lato, e l'indeterminatezza delle norme astratte, dall'altro, sono i due corni di uno stesso problema con cui l'interprete del diritto combatte da secoli. Ne era forse ben consapevole l'imperatore Giustiniano quando scriveva che «nos [...] consequentia nomina rebus esse studentes»¹² [noi ... cercando di far sì che i nomi corrispondano alle cose], mostrando più *iuris prudentia* rispetto al poeta fiorentino. La sostituzione tra *rebus* e *rerum* è infatti tutt'altro che marginale: la correzione del dativo col genitivo trascina con sé il rapporto di necessità tra *res* e *signa*, a cui il giurista non è concesso pervenire compiutamente, ma soltanto tentare asintoticamente.

I confini del pomeriggio di questo volume non si estendono, tuttavia, fino a ricomprendere i *nomina appellativa* (o deonomastica), ma sono ristretti all'area dei *nomina propria*, di più facile trattazione e di maggiore interesse pratico per il giurista moderno. Si tratta, comunque, di una questione anch'essa risalente. Per esempio, già nell'antica Grecia i cittadini venivano identificati tramite un mononimo, a cui a volte veniva aggiunto il patronimico o il demotico, funzionale a denotare l'appartenenza del singolo a un particolare gruppo, come appunto il demo¹³. In

Yehohanan, abbreviazione di Yahweh o Geova – il nome proprio di Dio nella tradizione ebraica – e significa “dono del Signore”.

¹² Giustiniano, *Institutiones*, II, 7, 3.

¹³ Per esempio, il noto oratore Demostene in pubblico era chiamato “Demostene di Demostene di Paiania”, cioè Demostene figlio di Demostene del demo di Paiania.

età arcaica, anche l'onomastica dei cittadini romani si fondava su un sistema uninominale (es. Romolo). In seguito all'integrazione dei Sabini, a questo se ne aggiunse un secondo e poi un terzo, dando vita a quel caratteristico sistema dei *tria nomina* (*praenomen*, *nomen*, *cognomen*) capace di comunicare immediatamente all'uditore l'origine e la condizione sociale di ogni singolo individuo¹⁴. Mentre il *praenomen* era attribuito alla nascita e svolgeva la funzione del nostro nome proprio¹⁵, il *nomen*, di converso, indicava l'appartenenza a un gruppo di famiglie definito *gens* (Iulia, Claudia, Cornelia, ecc.) e quindi rivelava, se presente, l'ascendenza aristocratica del soggetto. Il *cognomen*, nato inizialmente forse come soprannome, indicava un ramo della *gens* e poteva trasmettersi di padre in figlio¹⁶. Dalla volontà di di-

14 Per un approfondimento dell'onomastica romana e in parte greca, si vedano M. Lentano, *Nomen. Il nome proprio nella cultura romana*, Bologna, Il Mulino, 2018; J. Booth, R. Matlby (a cura di), *What's in a Name? The Significance of Proper Names in Classical Latin Literature*, Swansea, Classical Pr of Wales, 2006; A.M. Orlandini, *Il riferimento del nome. Un'analisi semantico-pragmatica del nome latino*, Bologna, Clueb, 1995; M. Salvatore, *Il nome, la persona. Saggio sull'etimologia antica*, Genova, D.A.R. FI.CLE.T, 1987.

15 Cfr. G.D. Chase, *The Origins of Roman "praenomina"*, in «Harvard Studies in Classical Philology», vol. 6, 1897, pp. 103-184.

16 Al contrario degli uomini, le donne non avevano un *praenomen*, ma venivano identificate col nome gentilizio, declinato al femminile, a cui si poteva aggiungere un aggettivo per evitare i casi di omonimia, spesso un numero (Prima, Secunda, ecc.). I liberti, cioè gli schiavi liberati, assumevano *praenomen* e *nomen* dell'ex padrone, mentre come *cognomen* restava il proprio originario da schiavo. Su questo si veda C. Cheesman, *Names in "por" and slave naming in Republican*

stinguere nuclei più ristretti all'interno di uno stesso ramo genealogico o come titolo onorifico venne poi aggiunto talvolta un secondo *cognomen*, detto *agnomen*¹⁷.

La maggiore complessità del sistema onomastico romano rispetto a quello greco è forse da attribuirsi all'importanza che i quiriti attribuivano al nome. Tant'è che agli *hostes* della *res publica* poteva essere comminata una pena particolarmente severa, detta *damnatio memoriae*: del condannato veniva cancellata qualsiasi traccia – operazione facilitata dalla povertà e precarietà delle fonti in epoca antica – partendo proprio dall'*aboliti nominis*, cioè dal divieto di tramandare il *praenomen* del reo, con effetto immediato anche sui discendenti viventi.

A seguito della decadenza dell'Impero Romano d'Occidente e soprattutto della cultura romana, il sistema polinomiale mutò lentamente fino a ridursi, verso il V secolo d. C., al *nomen unicum*. Talvolta, onde evitare confusione, si aggiungeva un patronimico¹⁸, ma in generale le persone comuni vennero identificate col solo antroponimo fino alla metà del XV secolo. È solo in epoca rinascimentale che il patronimico iniziò prima a diffondersi su scala più ampia e poi a trasformarsi in un vero e proprio cognome, indicante una comune discendenza.

Questa lenta trasformazione del patronimico, lungi dall'essere di solo interesse per lo storico della

Rome, in «Classical Quarterly», vol. 59, 2009, pp. 511-531.

17 Frequenti in questo senso furono i *cognomina ex virtute*, come Africano o Germanico.

18 Lo si evince, per esempio, dalle formule notarili dell'epoca come "Petrus filius Martinii", da cui l'ancora frequente ricorrenza in Italia di cognomi terminanti in -i, che rivela l'antica costruzione del patronimico in forma genitiva.

lingua, è di chiara importanza anche per lo studioso del diritto. È qui difatti che si può rilevare una prima fondamentale differenziazione nella storia giuridica del cognome rispetto a quella del prenome (o nome proprio). Da un lato, il cognome, divenendo un segno stabile, assume maggior rilievo per lo Stato moderno, che se ne può servire per individuare i gruppi familiari presente sul territorio; dall'altro, esso assume, per il soggetto e i suoi discendenti, una natura "proprietaria", specie se illustre o nobile, particolarmente evidente nei modi tradizionali della sua tutela, come l'inibitoria di un uso rivale da parte di terzi.

Ciò valeva (e vale ancora oggi) in particolare per quegli ordinamenti – di solito con forme di governo monarchiche – dove i titoli nobiliari erano destinatari di un vero e proprio contenuto giuridico. Non era infatti raro che venisse chiesto al sovrano, in caso di assenza di prole, che un nipote o un cugino potesse tramandare il cognome illustre del casato, in modo da salvarlo dall'estinzione. Talvolta la modifica del patronimico poteva essere inserita nel contratto matrimoniale, nel caso in cui, per esempio, il padre di una sola figlia ed erede permetteva che il genero e i futuri figli adottassero il suo cognome. Conforta in questo senso anche la Cassazione del Regno d'Italia, la quale nel 1883 rilevò come l'interesse del privato cittadino al *nomen* si concentra maggiormente sul cognome, specie se illustre, che «costituisce una proprietà sacrosanta e inviolabile al pari [...] di qualunque altra proprietà di cose materiali»¹⁹.

Complice l'entrata in vigore della Costituzione repubblicana, il nome ha subito anche una graduale e

19 Cass. Torino, 7 agosto 1883.

costante evoluzione verso un'altra direzione. Se da un lato si è rafforzato il suo valore identificativo per lo Stato, grazie alla sempre più efficiente burocrazia, dall'altro esso si è prepotentemente fatto spazio all'interno del catalogo dei diritti della personalità²⁰. Non che vada perso il suo valore "proprietario" e, per certi versi, "patrimoniale" – si pensi alla XIV disp. trans. fin. Cost. e alla sopravvivenza, sotto altra forma, dei titoli nobiliari –, ma questo viene superato hegelianamente nel momento in cui esso diviene, per il soggetto, il primo vettore²¹ della sua identità verso l'esterno²². Si potrebbe allora dire che il nome,

20 Per uno studio dell'identità personale quale bene giuridico si vedano L. Trucco, *Introduzione allo studio dell'identità individuale nell'ordinamento costituzionale italiano*, Milano, Giappichelli, 2004 e G. Pino, *L'identità personale*, in AA.VV., *Gli interessi protetti nella responsabilità civile*, vol. 2, Torino, Utet, 2005, pp. 367-394.

21 M. La Torre, *Il nome: contrassegno dell'identità personale*, in «Giustizia civile», vol. 63, n. 9, 2013, pp. 443-462; V. Carbone, *I conflitti sul cognome e l'emergere di un diritto all'identità personale*, in «Famiglia e diritto», vol. 5, 2006, pp. 469-480. Si vedano inoltre Trib. Civitavecchia, decr. 3 ottobre 2008; Trib. Napoli, decr. 19 marzo 2008; Trib. Cagliari, decr. 18 maggio 2005.

22 Si trova uno dei primi esempi di questa duplice funzione del nome in Cass., sent. 22 giugno 1985, n. 3769, relativa all'uso in un inserto di pubblicità sponsorizzante la vendita di sigarette alcune affermazioni di Umberto Veronesi, allora direttore dell'Istituto dei tumori di Milano, circa la minor nocività delle sigarette leggere. Veronesi si lamentava che per effetto di tale pubblicità era stata lesa la sua reputazione come dirigente dell'Istituto, quale istituzione tesa allo scopo, non solo di curare gli ammalati di cancro, ma anche di svolgere opera di prevenzione contro la malattia, deducendone di conseguenza la violazione del diritto all'intangibilità della sua personalità morale e al suo nome e chiedendo congruo risarcimento. I supremi giudici, pur riscontrando l'effettiva occorrenza delle

assolvendo congiuntamente a queste tre funzioni – identificativa, proprietaria e identitaria²³ – rappresenta il cerbero tricefalo dei diritti della personalità.

Non bisogna tuttavia cadere nell'ingenuità di credere che la potenzialità identificativa del nome sfruttata dall'ordinamento sia interamente volta a realizzare misure di carattere repressivo. Anzi, la puntuale individuazione dei cittadini permette anche di attribuire diritti e titolarità. Inoltre, questa funzione è andata scemando negli ultimi decenni, poiché sono emersi identificatori ben più univoci, quali per esempio il codice fiscale o la p.iva. Se il nome resiste, seppur in forma residuale, è forse perché una sua totale sostituzione con una serie numerica apparirebbe disumanizzante, nonché evocativa di una brutta pagina della storia europea.

Eppure, paradossalmente, è proprio questa residualità a far sì che le sue modifiche vengano precisamente e puntualmente regolamentate da parte dello Stato, limitando l'espressione della personalità del portatore. Il nome viene così a trovarsi all'inter-

dichiarazioni di Veronesi circa le sigarette leggere, seppur estrapolata dal contesto, hanno affermato essere interesse della persona preservare intatto, da un lato, il proprio "buon" nome e, dall'altro, a non vederlo associato proditoriamente a pubblicità e prodotti che ne possano pregiudicare l'immagine sociale e, di conseguenza, la personalità.

23 A.M. Gross, *Rights and Normalization: A Critical Study of European Human Rights Case Law on the Choice of Names*, in «Harvard Human Rights Journal» vol. 9, 1996, pp. 269-284 e J.S. Kushner, *The Right to Control One's Name*, in «UCLA Law Review», vol. 313, 2009, pp. 313-364, distinguono invece quattro possibili funzioni del nome, due di carattere ordinamentale (identificazione e comunicazione) e due di carattere personale (espressione e identità), ma l'ordinamento di riferimento è, soprattutto per Kushner, quello di *common law*.

no di una tenaglia, le cui due ganasce sono lo Stato e la persona, l'interesse ordinamentale e l'autonomia privata. All'esplorazione di questa tensione, con particolare ancorché non esclusivo riferimento al contesto italiano, è dedicato questo saggio.

Al tema del diritto al nome nell'ordinamento italiano avevo già destinati alcuni studi pubblicati in anni più o meno recenti²⁴, non ultima una prima versione ridotta – soprattutto per ciò che concerne il cognome – di questo volume. In questa seconda edizione riprendo il materiale raccolto in quelle ricerche, integrandolo non solo dal punto di vista bibliografico e stilistico, ma anche aggiornandolo alle più recenti evoluzioni giurisprudenziali.

24 Faccio in particolare riferimento a *Cognome comune e furto di identità: il fatto non sussiste. Commento a Corte Costituzionale, sentenza del 9 ottobre 2018, n. 212*, in «GenIUS», vol. 1, 2019, pp. 1-12; *Riflessioni sul cognome comune delle parti unite civilmente*, in «Diritto delle successioni e della famiglia», vol. 4, n. 1, 2018, pp. 209-233; *L'attribuzione del cognome materno e l'intervento indifferibile del legislatore*, in «Politica del diritto», vol. 3, 2017, pp. 467-494; *Une défaillance du système juridique italien. La questione del cognome materno tra moniti pretori e inerzia legislativa*, in «GenIUS», vol. 2, 2017, pp. 98-117; *Il genere dei nomi nel nuovo ordinamento dello stato civile. Il caso "Andrea"*, in «Nuova giurisprudenza civile commentata», vol. 1, 2013, pp. 9-19.

1. Il diritto al nome in sede internazionale ed europea

Il diritto al nome costituisce un consolidato diritto fondamentale della persona nell'ordinamento internazionale ed è stato oggetto di trattazione di varie convenzioni di diritto internazionale pubblico e privato. Quanto al primo aspetto conforta l'art. 24, comma 2, del Patto internazionale sui diritti civili e politici del 1966, in base al quale ogni minore deve essere registrato subito dopo la nascita e vedersi attribuito un nome, così come l'analoga previsione contenuta nella lettera dell'art. 7, comma 1, della Convenzione ONU sui diritti dell'infanzia del 1989.

Per quanto attiene al secondo profilo, possono essere ricordate la Convenzione di Istanbul del 1958 in materia di cambiamenti di nomi e cognomi, la Convenzione di Berna del 1973 in tema di tenuta di registri dello stato civile, la Convenzione di Monaco del 1980 sulla legge applicabile ai nomi e cognomi e finanche la Convenzione di Antalya del 2005 sul riconoscimento interordinamentale dei nomi.

Proprio la pregnanza che il diritto al nome riveste nel panorama internazionale ed eurounitario ci obbliga a lanciare uno sguardo, seppur cursorio, alla giurisprudenza delle Corti di Strasburgo e Lussemburgo, in considerazione degli effetti di vincolatività che hanno sull'ordinamento interno.

1.1 LA CORTE EUROPEA DEI DIRITTI UMANI

Nella Convenzione Europea per la Salvaguardia dei Diritti Umani (CEDU) non si fa un esplicito riferimento al diritto al nome¹. Cionondimeno, la Corte Europea dei Diritti Umani (Corte EDU) ha ricompreso quest'ultimo nell'alveo dell'art. 8 CEDU (Diritto al rispetto della vita privata e familiare), in virtù del collegamento alla famiglia e della sua funzione di identificazione personale, a partire dalla miliare decisione in *Burghartz c. Svizzera*² del 1994.

Il *petitum* della controversia in *Burghartz* è il mantenimento del cognome da celibe dell'elvetico Albert Schnyder dopo l'instaurazione del vincolo di coniugio. Convolato a nozze in Germania con Susanna Burghartz, cittadina sia svizzera che tedesca, egli as-

1 *Ex multis* E. Lamarque, *L'uso e la conservazione del nome nella propria lingua. Prove tecniche di circolazione delle giurisprudenze europee presso i giudici italiani*, in *Scritti in onore di Maurizio Pedrazza Gorlero*, vol. I, Napoli, Edizioni Scientifiche Italiane, pp. 389-414, e in particolare pp. 398-402; L. Tomasi, *Il diritto al nome tra libertà di circolazione e diritti fondamentali*, in C. Honorati (a cura di), *Diritto al nome e all'identità personale nell'ordinamento europeo*, Milano, Giuffrè Editore, 2010, pp. 111-138, e in particolare 111-122; G. Rossolillo, *L'identità personale tra diritto internazionale privato e diritti dell'uomo*, in «Rivista di Diritto Internazionale», 2007, pp. 1028-1050; G. Rossolillo, *La legge applicabile al nome alla luce delle convenzioni internazionali e dei principi comunitari*, in C. Honorati (a cura di), *Diritto al nome e all'identità personale nell'ordinamento europeo*, Milano, Giuffrè Editore, 2010, pp. 91-109, e in particolare pp. 101-104; G. Ferrando, *Genitori e figli nella giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo*, in «Famiglia e diritto», vol. II, 2009, pp. 1049-1058; A.M. Gross, *Rights and Normalization: A Critical Study of European Human Rights Case Law on the Choice of Names*, in «Harvard Human Rights Journal», vol. 9, 1996, pp. 269-284.

2 *Burghartz c. Svizzera*, n. 16213/90, 22 febbraio 1994.

sume il cognome della moglie come cognome familiare³, posponendolo al proprio. Per il novello sposo Albert Schnyder Burghartz le difficoltà sorgono al rientro in patria, dove i coniugi decidono di stabilire il domicilio familiare. In Svizzera il cognome familiare è infatti *ex lege* quello del marito. Tant'è che, in un primo momento, lo *Zivilstandsamt* registra in automatico “Schnyder” come cognome familiare. Dopo aver inoltrato, senza successo, richiesta per sostituire quest'ultimo con “Burghartz” e conservare “Schnyder” come secondo cognome, ne impugna il diniego di fronte alla giustizia elvetica, ottenendo però solo soddisfazione parziale. Il *Bundesgericht* riconosce che, vista la specificità del caso, dove uno dei coniugi è bipolide e il matrimonio è stato contratto all'estero, la coppia può utilizzare “Burghartz” come cognome familiare. Quanto invece alla domanda del marito di poter recare il doppio cognome, i giudici ritengono che non possa trovare appiglio nell'ordinamento dello stato civile svizzero. Quest'ultimo, al fine di preservare l'unità familiare, non ha mai introdotto la parità assoluta tra i coniugi nella scelta del cognome, ma anzi ha deliberatamente limitato alle sole mogli il diritto di aggiungere il cognome del marito al proprio. A nulla vale la tesi di Schnyder – invero abbastanza persuasiva – per la quale un marito, in una famiglia conosciuta con il cognome della moglie, aveva diritto, per analogia, ad aggiungere il cognome di quest'ultima.

Diversamente opinando, sebbene a strettissima maggioranza, la Corte EDU riscontra invece discriminazione vietata dal combinato disposto degli artt.

3 In Germania è possibile eleggere come cognome familiare sia quello del marito che quello della moglie.

8 e 14 CEDU. Secondo i giudici europei, infatti, è indimostrato il vincolo di necessità tra il trattamento discriminatorio subito dal ricorrente e l'unità della famiglia. Se l'esigenza è conservare quest'ultima, allora essa ben potrebbe essere assicurata anche dal riconoscimento al marito della facoltà di aggiungere il cognome della moglie al proprio.

La *ratio* della pronuncia *Burghartz* è riaffermata vent'anni dopo – ma questa volta con l'unanimità della Corte – in *Ünal Tekeli c. Turchia*⁴. Oggetto della contesa era qui una norma turca che imponeva alla donna, in caso di matrimonio, di scegliere tra sostituire il proprio cognome con quello del marito o, in alternativa, di aggiungerlo, antepoendolo o posponendolo, a quello da nubile. A differenza della vicenda precedente, stavolta i giudici europei non si limitano a riscontrare l'esistenza di una discriminazione sulla base del sesso priva di una convincente giustificazione. Vanno infatti oltre, osservando come la prassi degli Stati Membri del Consiglio d'Europa dimostri ormai che l'unità della famiglia possa essere e venga preservata anche laddove una coppia scelga di non assumere un cognome condiviso. Ed è proprio il *consensus* tra gli Stati firmatari della CEDU che porta la Corte a concludere che non sia più accettabile impedire a una donna, seppur maritata, di identificarsi con il solo cognome da nubile.

Di pari passo con la necessità di affermare il principio di uguaglianza tra i sessi in *Burghartz* e *Ünal Tekeli*, la Corte ha anche costantemente riconosciuto l'esistenza di un interesse pubblico e sociale alla regolamentazione della materia, unitamente a un lar-

4 *Ünal Tekeli c. Turchia*, n. 29865/96, 16 novembre 2004.

go margine di apprezzamento per le autorità nazionali a causa della mancanza di una prassi comune e identificabile tra gli Stati firmatari. Di conseguenza, ha escluso che la tutela del nome, con riferimento all'art. 8 CEDU, si estenda fino a ricomprendere il diritto alla conservazione dello stesso attraverso le frontiere o una libertà assoluta di scelta o modifica.

Quale esempio del primo profilo può essere richiamata la pronuncia in *Baylac-Ferrer e Suarez c. Francia*⁵. Il ricorso si era occasionato in seguito alla richiesta – rigettata – di due genitori spagnoli di trascrivere nei registri di stato civile francese il proprio figlio “Martí” secondo la dizione catalana, cioè con l'accento acuto sulla “í” finale. La Corte ha ritenuto che la differenza tra la presenza o meno della vocale accentata fosse minima, così come, di conseguenza, l'interferenza nella vita privata.

Un simile responso è reso nella più recente *Mentzen alias Mencena c. Lettonia*⁶. Qui i giudici hanno ritenuto non violasse ingiustificatamente l'art. 8 CEDU l'aver negato alla ricorrente l'apposizione sul proprio passaporto del cognome del marito tedesco, senza l'adattamento nella lingua lettone. La normativa del paese baltico prevedeva infatti che il cognome dovesse essere adattato graficamente alla pronuncia, quando conteneva lettere che non corrispondevano foneticamente a quelle dell'alfabeto lettone, nonché al genere del portatore. Si imponeva così alla ricorrente il cambiamento del cognome

5 *Baylac-Ferrer e Suarez c. Francia*, n. 27977/04, 25 novembre 1994.

6 *Mentzen alias Mencena c. Lettonia*, n. 71074/01, 7 dicembre 2004.

da “Mentzen” in “Mencena”⁷. Lo Stato convenuto non negava, nel fare ciò, una interferenza nella vita privata della ricorrente, ma la riteneva giustificata dall’obiettivo di preservare l’identità della lingua nazionale. Dello stesso parere fu anche il collegio giudicante, secondo il quale quest’ultima meritava una tutela speciale, in quanto la sua sopravvivenza era stata messa duramente in pericolo durante l’occupazione sovietica⁸. Una protezione, dunque, che non solo giustificava un’alterazione notevole del cognome – da “Mentzen” a “Mencena” –, ma che si estendeva fino in Germania, dove la ricorrente risiedeva per la maggior parte del tempo e dove non vi erano molti parlanti lettoni.

Ancora in *Heidecker-Tiemann c. Germania*⁹, la Corte ha ritenuto che rientrasse nel margine di apprezzamento statale il rifiuto delle autorità tedesche di registrare un minore, nato in Scozia ma da due genitori tedeschi, con il doppio cognome Heidecker-Tiemann – accettato invece dalle autorità scozzesi –, per evitare un eccessivo allungamento dei patronimici col passare delle generazioni. La Corte ha sottolineato che per il ricorrente la mancata iscrizione del doppio cognome nel registro dello stato civile non comporta problemi di natura

7 In particolare, “tz”, ignoto alla lingua lettone, viene trasformato in “c” in modo da esprimere lo stesso suono, e viene aggiunta una “a” finale perché la portatrice è di sesso femminile.

8 Così anche *Bulgakov c. Ucraina*, n. 59894/00, 11 settembre 2007 e *Kuharec alias Kuhareca c. Lettonia*, n. 71557/01, 7 dicembre 2004, dove si afferma che la tutela della lingua nazionale è uno dei valori culturali di base.

9 *Heidecker-Tiemann c. Germania*, n. 31754/02, 6 maggio 2008.

pratica o altri svantaggi, per cui la decisione del legislatore teutonico non appare né incomprendibile né irragionevole.

Quanto alla libertà della scelta del nome, i giudici del Consiglio d'Europa sono spesso arrivati a considerare legittime le restrizioni poste dalle legislazioni nazionali, limitandosi a sindacare la proporzionalità delle misure opzionate. In *Stjerna c. Finlandia*¹⁰, per esempio, i giudici non hanno riconosciuto l'esistenza di un obbligo in capo allo Stato convenuto di permettere una modifica del cognome da *Stjerna* in *Tawaststjerna*, cognome composto utilizzato dagli antenati del ricorrente¹¹.

In *Guillot c. Francia*¹² i giudici, pur evidenziando che la scelta del nome è questione privata, hanno nuovamente ritenuto ragionevole il rifiuto delle autorità francesi di attribuire a una bambina il nome "Fleur de Marie" (tratto dal romanzo "I misteri di Parigi"), perché insolito e potenzialmente lesivo degli interessi della minore¹³.

Più fortuna hanno avuto invece i ricorrenti finlandesi in *Johansson c. Finlandia*¹⁴, che avevano tentato senza successo di registrare il figlio con il prenome "Axl". Lo Stato convenuto aveva motivato il suo diniego sostenendo che la normativa vigente prevedeva una lista chiusa di nomi utilizzabili, al fine di pre-

10 *Stjerna c. Finlandia*, n. 18131/91, 25 novembre 1994.

11 In senso adesivo anche *Sijka c. Polonia*, n. 26272/95, 10 settembre 1977 e *Szokoloczy-Syllaba e Palffy De Erdoed Szokoloczy-Syllaba c. Svizzera*, n. 41843/98, 29 giugno 1999.

12 *Guillot c. Francia*, n. 15773/89 e 15774/89, 24 ottobre 1996.

13 Le autorità avevano inoltre permesso l'attribuzione del nome "Fleur-Marie" e dunque la differenza era minima. In senso adesivo anche *Salonen c. Finlandia*, n. 27868/95, 2 luglio 1997.

14 *Johansson c. Finlandia*, n. 10163/02, 6 settembre 2007.

servare le usanze e i costumi finlandesi. La vicenda si presentava dunque molto simile alle precedenti, senonché “Axl” era scritto con l’alfabeto locale (a differenza di “Martí”) e non era di per sé ridicolo, (a differenza di “Fleur de Marie”) benché mai utilizzato. Non sussistendo pertanto un problema di tutela degli interessi del minore, la Corte finisce per ritenere che l’interesse ordinamentale alla tutela della tradizione linguistica non faccia da sufficiente contraltro alla violazione del rispetto alla vita privata dei ricorrenti.

Più in chiaroscuro appaiono invece due pronunce che vedono la Turchia come Stato convenuto. In *Güzel Erdagoz c. Turchia*¹⁵ una cittadina turca appartenente alla minoranza curda si era accorta dopo molti anni che il suo nome “Gözel” era stato registrato presso l’anagrafe, a sua insaputa, come “Güz-el” e ne chiedeva pertanto la correzione. Lo Stato opponeva che il nome corretto era “Güzel” e che “Gözel” era un nome regionale non presente nel dizionario della lingua turca. La Corte rileva come non sia presente alcuna norma interna che impedisca di registrare i nomi non presenti nel dizionario della lingua turca e che, anche se ci fosse, non basterebbe a controbilanciare la violazione dell’art. 8 CEDU. I giudici europei nulla dicono invece per quanto riguarda il diritto all’identità culturale della minoranza curda, spinosa questione su cui la pronuncia soprassiede, ma che sarebbe stata destinata a riemergere un paio d’anni dopo. In *Kemal Taskin e altri c. Turchia*¹⁶ alcuni cittadini turchi appartenenti alla minoranza curda ricorrono infatti avverso il di-

15 *Güzel Erdagoz c. Turchia*, n. 37843/02, 22 ottobre 2008.

16 *Kemal Taskin e altri c. Turchia*, n. 37038/04, 2 febbraio

niego delle autorità di registrare prenomi o cognomi contenenti lettere non comprese nell'alfabeto turco, quali X, Q e W. Le autorità turche avevano in verità proposto degli adattamenti atti a garantire se non la morfologia almeno la fonetica dei nomi richiesti. Senonché da questione linguistica, la controversia si era ben presto estesa alla protezione della vera e propria identità curda. I giudici europei – sorprendentemente – non ravvisano una violazione né dell'art. 8 CEDU, né dell'art. 14 CEDU, poiché il trattamento sarebbe stato lo stesso con richiedenti non curdi. Anche se questo fosse vero, la Corte avrebbe almeno dovuto – per analogia con il caso *Mentzen* – riconoscere che la minoranza curda era stata vittima negli anni passati di discriminazione e tentativi di assimilazione da parte della maggioranza turca e dunque che era meritevole di una tutela rafforzata.

È infine solo in *Daroczy c. Ungheria*¹⁷ che la Corte EDU ravvisa una violazione dell'art. 8 CEDU in una fattispecie diversa dall'uguaglianza tra i coniugi o dal generale rispetto alla vita privata, quale è il diritto all'identità personale. La *questio facti* che occasiona la controversia è invero affatto singolare. Una cittadina ungherese sposa nel 1950 un suo concittadino, Tibor Ipoly Daróczy, e sceglie di assumere per intero il nome di lui, aggiungendo il suffisso *-né*. Poiché però il marito era solito utilizzare soltanto il primo dei due prenomi, la moglie viene registrata come Tiborné Daróczy. Ciò in violazione della legge nazionale allora in vigore, per la quale potrebbe solo scegliere di portare il nome completo di suo mari-

2010.

17 *Daroczy c. Ungheria*, n. 44378/2005, 1° ottobre 2008.

to con l'aggiunta del suffisso, nel qual caso il suo nome corretto da maritata sarebbe stato Tibor Ipolné Daróczy. L'irregolarità non emerge fino al 2004, quando Tiborné Daróczy smarrisce il documento di identità e fa richiesta per un duplicato. A quel punto lo Stato ungherese, accortosi dell'errore, impone la correzione del cognome alla donna, la quale però resiste in giudizio alla rettificazione d'ufficio.

Orbene, nell'opinione dei giudici europei, il rifiuto delle autorità a consentire alla donna di conservare il nome utilizzato per più di cinquanta anni costituisce un'ingiustificata compressione del suo diritto al rispetto della vita privata *ex art. 8 CEDU*. Che nel 1950 assegnare il nome Tiborné Daróczy sia stato scorretto non è (più) dirimente. Se da un lato infatti – opina la Corte – l'autenticità dei registri anagrafici rappresenta un legittimo interesse ordinamentale, dall'altro non può essere ignorata l'importanza che quel nome riveste ormai per l'identità personale della ricorrente. Né lo Stato convenuto ha avanzato argomenti convincenti di un rischio per la tenuta degli archivi o per i diritti di terzi. La restrizione imposta è pertanto inaccettabilmente rigida e, dunque, censurabile.

Sebbene la pronuncia in *Daroczy* sia generalmente considerata una *milestone* nella giurisprudenza della Corte EDU in materia di diritto al nome, gli aspetti innovativi non devono comunque condurre l'interprete ad adombrarne i limiti: la singolarità della vicenda, legata a un prolungato utilizzo di nome, lo rende un caso particolarissimo e pertanto di difficile replicabilità.